

Raccomandata A/R

Pinerolo, 02 luglio 2009

Al Sindaco del Comune di Finale Ligure

via Pertica, 29

17024 FINALE LIGURE (SV)

E per conoscenza e competenza

Alla Prefettura - U.T.G. di Savona

Piazza A. Saffi, 1

17100 SAVONA

Al Direttore della Divisione II

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

via Giuseppe Caraci, 36

00157 ROMA

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

via San Niccolò, 21

50125 FIRENZE

Oggetto: **Istanza di rimozione di segnaletica stradale**
Richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90

Il sottoscritto (*omissis*), residente a (*omissis*), in qualità di utente della strada proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

Nel novembre 2008 ho verificato e documentato l'esistenza di segnaletica stradale limitativa della sosta alle autocaravan in numerose strade del territorio del Comune di Finale Ligure come da relazione tecnica che si allega (doc. 1).

In particolare si tratta di segnali stradali relativi a:

- divieto di sosta per sole autocaravan;
- divieto di sosta per autocaravan, caravan e auto con caravan;
- sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale;
- riserva di parcheggio per sole autovetture;

Alla luce di tali limitazioni l'utente della strada **proprietario di autocaravan viene illegittimamente escluso dalla sosta su strada nonché dal transito in parcheggi in numerose zone del Comune di Finale Ligure.**

Ciò premesso e sul presupposto della permanenza della segnaletica stradale così come documentata nella relazione tecnica allegata,

CONSIDERATO CHE

- Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*. La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 0277 del 14.01.2008 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”* (doc. 2);
- in data 10 marzo 2008 l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha recepito la suddetta direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan *al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l'instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali;*
- in data 18 aprile 2008 l'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) con circolare n n. 631 recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 3);
- in data 7 maggio 2008 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con la circolare 1721

3/B recepisce la direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 4).

- Il **Ministero dell'Interno** ha inviato a tutte le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la **direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan**. In particolare il Ministero dell'Interno riferendosi ai destinatari della direttiva dispone *"Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisivo nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12"* (doc. 5).
 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la recente **direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 6).
In particolare il Ministero ha sancito che *"Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo. Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria."* (pag. 3, rigo 26)
Prosegue il Ministero affermando che qualora l'ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli *"il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie"* (pag 4, rigo 9).
- Infine il Ministero ribadisce che *"In ogni caso l'ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad*

esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riserovi un parcheggio a tale categoria” (pag. 7 rigo 13).

- Appare difficile che il Comune di Finale Ligure abbia esplicitato nelle relative delibere validi motivi alla suddette limitazioni, motivi che devono essere dettati da ragioni precise, reali e circoscritte come indicate dallo stesso Codice della strada agli articoli 6 e 7.

A tal proposito si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502 ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria” (doc. 7);*

- Recentemente anche la **Prefettura - U.T.G. di Savona** ha invitato i comandanti dei vigili urbani a non applicare ordinanze che limitano la circolazione e sosta alle autocaravan, ottemperando alla direttiva del Ministero dell’Interno n. 0000277 del 14 gennaio 2008, come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX Liguria del 5 aprile 2009 nel testo dell’articolo *“Prefetto, ok ai camperisti. Illegittimi i divieti”* a firma di Silvia Andreetto (reperibile all’indirizzo internet http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/p/savona/2009/04/05/AMLQozVC-prefetto_camperisti_illegittimi.shtml?hl).

RILEVATO

che l’installazione di sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale:

- impedisce illegittimamente alle autocaravan il transito e la sosta in un parcheggio, poiché **limita la circolazione stradale in violazione dell’articolo 185** del Codice della strada secondo il quale le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri autoveicoli”*. In particolare **impedisce alle autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle autovetture** giunte in analogo territorio;
- **contrasta con l’articolo 6, comma 4, lettera b) del Codice della strada** qualora la limitazione non sia supportata da ragioni precise, reali e circoscritte, relative ad esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade, le une e le altre supportate da un’adeguata istruttoria;

- **contrasta altresì con l'articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada**, qualora le sbarre siano apposte in assenza di altezze inferiori nel parcheggio che ne giustificano tecnicamente l'installazione;
- può violare gli articoli 23 e 24 della legge n. 104/1992 e quanto previsto nel D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, poiché **limitano la circolazione e la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico**. Per mero tuziorismo si ricorda che la Corte di Cassazione, sez. III penale con sentenza n. 32773/2001 ha sancito la responsabilità penale del progettista che costruisce edifici senza realizzare le opportune misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- può **compromettere la sicurezza stradale nonché impedire o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza** quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, etc...
- impedisce l'accesso ad un'autovettura - anche di dimensioni ridotte - che trasporta sul padiglione un qualsiasi carico consentito entro le sagome legali (es. una bicicletta);
- incide sulla circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) spesso **dissimulando un provvedimento volto ad impedire l'affluenza di soggetti nomadi**, che solitamente circolano con veicoli di dimensioni superiori alle autovetture.

CHIEDE

Al Sindaco

la rimozione della segnaletica limitativa della sosta delle autocaravan installata nel territorio del Comune di Finale Ligure come da documentazione allegata, dandone notizia allo scrivente entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

Si tratta, in particolare per le sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale, di un tempestivo intervento per ripristinare la sicurezza stradale, ricordando che, in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di detta insidia, sarà inviata istanza/denuncia alla Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti.

Si invita inoltre il Sindaco del Comune di Finale Ligure ad **annullare d'ufficio** - nell'esercizio del potere di autotutela - gli atti di accertamento di violazione al Codice della strada eventualmente predisposti a carico dei proprietari di autocaravan in sosta nel territorio del Comune, **comunicando tale decisione ai proprietari medesimi nonché alla Prefettura U.T.G. di Savona e al Giudice di Pace di Finale Ligure entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della presente;**

Al Prefetto

l'invio della Polizia Stradale per verificare l'esistenza della insidia segnalata e per ogni altro provvedimento di competenza;

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ai sensi dell'articolo 45 del Codice della strada, un tempestivo intervento per far rimuovere dal gestore della strada la segnaletica stradale di cui alla relazione tecnica, ripristinando altresì la sicurezza stradale.

Infine, il sottoscritto in qualità di proprietario di un'autocaravan al quale è preclusa la sosta e il parcheggio in numerose strade del territorio del Comune di Finale Ligure, al fine di curare i propri interessi giuridici, ai sensi della legge n. 241/90,

CHIEDE al Sindaco

la trasmissione entro trenta giorni dal ricevimento della presente e con addebito di eventuali spese di segreteria dei seguenti documenti non in bollo:

- 1) Ordinanza e/o ordinanze relative alla disciplina della sosta delle autocaravan nel territorio del Comune di Finale Ligure.
- 2) Verbali di installazione della segnaletica stradale relativa ai divieti di sosta alle autocaravan.
- 3) Ordinanze che istituiscono parcheggi riservati alle sole autovetture nel territorio del Comune di Finale Ligure.
- 4) Ordinanze che dispongono l'installazione di sbarre trasversali ad altezza ridotta dal suolo e della relativa segnaletica, sul territorio del Comune di Finale Ligure.
- 5) Verbali di installazione ed apposizione delle sbarre e della relativa segnaletica stradale di cui al punto precedente.

La documentazione richiesta potrà essere inviata all'indirizzo e-mail(*omissis*)

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché per poter predisporre eventuali ricorsi in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si rappresenta che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

Si ringrazia per l'attenzione e per l'intervento che metterete in campo volto ad evitare eventi dannosi nonché assurdi ed onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

(omissis), 02 luglio 2009

(omissis)

In allegato si producono i seguenti documenti:

1. Relazione tecnica sullo stato della segnaletica verticale limitativa della sosta delle autocaravan nel Comune di Finale Ligure
2. Ministero dei Trasporti - direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 031543 avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
3. Unione delle Province d'Italia - circolare n. 631 del 18 aprile 2008.
4. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Divisione I - circolare 1721 3/B 7 del 07 maggio 2008.
5. Ministero dell'Interno - direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
6. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di sosta e parcheggio.
7. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 050502 avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.